



Pos. CA-CDA-DECO

Delibera Consiglio di Amministrazione Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano

Delibera n.	Data	Oggetto: Assemblea e Amministratore della Società Partecipata Cerrano Trade s.r.l.
005/2015	13/10/2015	

Nell'anno giorno e mese, come sopra indicato, si è riunito, in Pineto (Te), il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Gestione, nelle forme di legge, a seguito di convocazione del Presidente del CdA del Consorzio Dr. Leone Cantarini che ha assunto le funzioni di Presidente dello stesso Consiglio dopo l'elezione avvenuta nella seduta del 28 settembre 2015.

Sono presenti ed assenti, ed esprimono il loro voto sulla delibera i seguenti signori:

<i>Componenti</i>	<i>Favorevoli</i>	<i>Contrari</i>	<i>Assenti</i>
1) Leone CANTARINI, Presidente	X		
2) Nerina ALONZO	X		
3) Fabiano ARETUSI	X		
4) Marina DE ASCENTIIS	X		
5) Pietro PALOZZO	X		

Presiede quindi l'adunanza il Dr. Leone CANTARINI, Presidente dell'AMP. Svolge funzioni di Segretario il Consigliere Avv. Pietro PALOZZO

- Visto il titolo V della **Legge 31 dicembre 1982, n. 979**, "Disposizioni per la difesa del mare" e la **Legge 6 dicembre 1991, n. 394** "Legge quadro sulle aree protette", in particolare agli artt.18,19 e 20, come integrata dalla legge 9 dicembre 1998, n.426 "Nuovi interventi in campo ambientale";
- Visto il **DM 21 ottobre 2009** "Istituzione dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano", pubblicato in GU 7 aprile 2010, n.80 che affida in gestione provvisoria l'Area Marina Protetta al "Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano";
- Visto il **DM 28 luglio 2009** "Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Torre del Cerrano»", pubblicato in G.U. 7 aprile 2010, n.80.
- Visto lo **Statuto**, registrato Provincia di Teramo Rep.26370 del 7 febbraio 2008, del Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano costituitosi formalmente in data 7 febbraio 2008 dopo l'approvazione delle delibere di adesione a detto Statuto: della Regione Abruzzo n.79/3 del 25 settembre 2007, del Comune di Silvi n.25 del 22 marzo 2007, del Comune di Pineto n.10 del 6 febbraio 2007 e della Provincia di Teramo n.3 del 6 febbraio 2007 e considerate altresì le **modifiche** allo stesso Statuto assunte in Assemblea nelle sedute del 5 agosto 2010, 31 maggio 2011, 28 novembre 2011 e 22 giugno 2015.



Viste le Delibere del Consiglio di Amministrazione n.1 del 28 gennaio 2011 "*Nomina Responsabile AMP Torre del Cerrano*"; n.16 del 18 aprile 2011 "*Responsabile AMP f.f. in comando*" e n.40 del 16 settembre 2011 "*Approvazione Graduatoria concorso e contratto Nomina Direttore dell'AMP*" attraverso cui è stato nominato Direttore dell'AMP Torre del Cerrano il **Dr. Fabio Vallarola**, in forza di un procedimento di selezione pubblico, nel rispetto anche del Regolamento interno, avviato dal CdA nella seduta del 16.09.2010 con l'approvazione del bando di **Concorso per il posto di Direttore dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano** e conclusosi poi con l'approvazione dell'esito finale dello stesso concorso da parte della Commissione d'esame il 22 agosto 2011, nonché della Delibera del nuovo Consiglio di Amministrazione n.1 del 28 settembre 2015 di riconferma dell'incarico al Direttore/Responsabile dell'AMP Torre del Cerrano con una proroga fino al 31 dicembre 2015 in forza di quanto previsto nei Decreti del Ministero dell'Ambiente, D.M. 26.11.2003 e D.M. 25.07.2007 e D.M. 19.03.2010 e dei pareri positivi avuti dal Ministero dell'Ambiente con nota PNM- 2011-0003619 del 16 febbraio 2011 e poi definitivamente con nota n.PNM-2011-0020900 del 10 ottobre 2011.

---o--- **Costituzione e mantenimento della Società**

Richiamato l'art.2 dell'Atto costitutivo del Consorzio, ripetuto e ribadito poi anche all'art.4 dello Statuto, che recita: *«Il Consorzio potrà, altresì, assumere impegni e partecipazioni in altre società, imprese, consorzi, o altri organismi aventi oggetto analogo, connessi o complementare al proprio; potrà compiere tutti gli atti e stipulare contratti ritenuti necessari o utili al conseguimento dell'oggetto sociale».*

Richiamate le decisioni di costituzione della **Cerrano Trade s.r.l.**, del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 luglio 2010 (punto4), dell'Assemblea nella seduta del 5 agosto 2010 e con ratifica dello stesso Consiglio di Amministrazione nella seduta del 9 agosto 2010 e considerato che la Società **Cerrano Trade s.r.l.** è stata costituita il 5 agosto 2010 con **Socio Unico** rappresentato dal Consorzio di Gestione dell'AMP Torre del Cerrano e che ha avuto l'iscrizione alla C.C.I.A. Teramo il 9 agosto 2010, Codice Fiscale 01773220676 e con sede in Torre Cerrano, via Nazionale Adriatica Km 431 di Pineto.

Considerato che alle richieste di chiarimenti in merito alle attività della **Cerrano Trade srl** venute da componenti del Consorzio, si è avuta l'occasione di fornire i chiarimenti richiesti, da parte del Consorzio, ad esempio con le più recenti note n.125 del 30 gennaio 2015 e n.318 del 18 febbraio 2015, avendo l'allora Commissario del Consorzio ribadito la posizione corretta della **Cerrano Trade srl** come società partecipata dello stesso Consorzio. Il CdA al riguardo si riserva di effettuare le necessarie verifiche e considerazioni.

Visto che quando la legge di stabilità 2015, Legge n.190/2014, nel prevedere all'art.1 commi 611 e 612 l'attivazione da parte dei Presidenti di Regioni e Province e dei Sindaci, *«entro il 31 marzo 2015, un Piano operativo di valorizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute»* anche da parte di questo Consorzio si è assunta una determinazione, in vista anche di quanto previsto al comma 611, laddove prevede *«un processo di valorizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015»*, e si è deciso con Deliberazione Commissariale n.17 del 24 marzo 2015 "*Approvazione Programma razionalizzazione partecipate dirette e indirette,*



L.109/2014” di approvare solo un «Piano di razionalizzazione con la previsione che la partecipata diretta Cerrano Trade srl potrà ridurre i costi di gestione attraverso l’individuazione di una sede operativa messa a disposizione dai Comuni di Pineto e Silvi e che sia previsto il mantenimento della quota attuale nella partecipata indiretta “DMC Riviera dei Borghi d’Acquaviva” per i 9mila Euro versati».

Considerato che vanno comunque evidenziati, i criteri elencati nello stesso comma 611 ed in particolare i primi due elencati alle lettere a) e b) ove recita:

«a) **eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al proseguimento delle proprie finalità istituzionali (...).**

b) **soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti».**



Verificato che il Commissario Straordinario nella stessa Deliberazione Commissariale n.17 del 24 marzo 2015, aveva evidenziato le due condizioni:

- per quanto riguarda il **punto a)**, che «la Cerrano Trade srl, alla luce dei programmi di “Attività svolta” ed approvati con Deliberazioni del Consiglio di amministrazione n.60/2014; 50/2013; 39/2013; 6/2012 e 51/2011, risulta essere uno strumento indispensabile per il Consorzio al fine di poter operare nel migliore dei modi quanto previsto nel Decreto 21 ottobre 2009 istitutivo dell’Area Marina Protetta laddove all’art.3 commi b) e d) si individuano tra le finalità principali “la promozione dell’educazione ambientale” e “la promozione dello sviluppo sostenibile dell’area” ».
- per quanto riguarda il **punto b)**, che «a fronte di un amministratore Unico, individuato per la gestione, coordinamento e amministratore della società, svariati sono i contratti, stagionali, di collaborazione, professionali, che a tempo determinato hanno costituito negli anni il personale dipendente della società».

Il CdA al riguardo si riserva di effettuare le necessarie verifiche e considerazioni.

----o---- **Affidamento diretto di incarichi**

Richiamato il parere della Corte dei Conti n.517/2011/PAR del 17 ottobre 2011 in base alla quale la Cerrano Trade può non configurarsi come Società Strumentale dell’Ente in quanto gli indicatori della natura strumentale di un servizio svolto da una società partecipata sono individuabili nella sola realizzazione dell’attività soddisfacente necessità proprie della sola amministrazione, senza alcuna protezione diretta sulla comunità locale, e nella fruizione limitata agli operatori e nell’incidenza ricondotta alle sole strutture dell’ente e neppure quale società erogatrice di “servizi pubblici di rilevanza economica”, in quanto per servizi pubblici locali anche a “valenza economica” si intendono quelli di rete previsti all’art.113 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, TUEL, non identificabili con quelli assegnati e affidati in gestione dal Consorzio alla Società propria Cerrano Trade srl.

Considerato, in ogni caso, che ci si potrebbe trovare nelle condizioni di deroga, di cui al comma 3 dell’art. 23-bis del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112 (convertito dalla legge 133/2008), prevista «per situazioni che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato», per le quali, quindi, è prevista «l’attribuzione di diritti di esclusiva ove [...] la libera iniziativa economica privata non risulti idonea» come indicato all’art.2 del DPR 7 settembre 2010, n.168 “Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica”.



Indicato altresì l'**affidamento diretto** alla "Cerrano Trade" di tali servizi, sempre nel caso si volessero considerare tali attività quali servizi pubblici di rilevanza economica e non di tipo prettamente commerciale, sarebbe esente dalla segnalazione all'Autorità Garante per la Concorrenza e del Mercato di cui al comma 4 dell'art.23-bis del Decreto Legge 122/2008, convertito dalla legge 133/2008, in forza dell'art.4 comma 1 del DPR 168/2010 che prevede tale segnalazione solo nei casi in cui il valore economico oggetto dell'affidamento supera la somma di 200mila euro annui.

Considerato, infine, che con la più recente normativa, oltre ad annullare la tendenza degli ultimi anni per gran parte rivolta alla chiusura delle società partecipate degli Enti pubblici che non avessero avuto buoni risultati economici nel triennio precedente (vedi abrogazione commi 1, 2, 3, 3-sexies, 9, 10 e 11 dell'articolo 4 e i commi da 1 a 7 dell'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, avvenuto con il comma 526 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - **Legge di stabilità 2014**" GU Serie Generale n.302 del 27-12-2013) si è anche riaperta la possibilità di prevedere un ampio ricorso al cosiddetto "*in house providing*", cioè ad un modello organizzativo attraverso il quale le amministrazioni pubbliche possono produrre in proprio beni, servizi e lavori, grazie al recepimento della giurisprudenza europea con la **nuova Direttiva UE sugli appalti pubblici** (Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 gennaio 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici (COM(2011)0896 – C7-0006/2012 – 2011/0438(COD)) approvata nella seduta di mercoledì 15 gennaio 2014 P7_TA-PROV(2014)0025), che recita all'art.12: «*Un appalto pubblico aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi; b) oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi; e c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata*».

Verificato che tutte e tre le condizioni previste nella sopra citata Direttiva Europea sono verificate nel rapporto tra il Consorzio di Gestione dell'AMP Torre del Cerrano e la sua partecipata Cerrano Trade srl e che quindi si mantiene la logica di avere una Società partecipata al 100% che possa svolgere le attività commerciali legate al turismo.

----o---- **Bilanci annuali**

Richiamati i pareri del Revisore dei Conti del Consorzio che già in occasione del parere e del controllo analogo sul Conto Consuntivo 2012 chiedeva l'avvio di una revisione contabile specifica del Bilancio della Cerrano Trade srl, necessità trasmessa con specifiche richieste all'Amministratore f.f. della Cerrano Trade srl con note n.280 del 14 febbraio 2013; n.1876 del 8 novembre 2013 e n.1741 del 25 agosto 2014.



Considerato che alla fine, almeno per il Conto Consuntivo di Bilancio della *Cerrano Trade* srl relativo alla annualità 2013, si otteneva un parere di Revisore dei Conti indipendente, Dr. Alfredo Castiglione che con parere positivo del 16 gennaio 2015 trasmesso agli uffici del Consorzio con nota del 19 gennaio 2015 e assunto a Prot.n.74 del 20 gennaio 2015 dichiarava la correttezza dei conti di bilancio certificando un utile di Euro 11.803.

Visto che con nota del 28 aprile 2015 (assunta al prot.n.938 del 28-04-2015) l'Amministratore f.f. della *Cerrano Trade* srl dichiarava, dovendo il Consorzio approvare il proprio Rendiconto 2014 ed avendo chiesto con nota email del 27 aprile 2015 (prot. n.945), alla *Cerrano Trade* se avesse esposizioni verso l'esterno, che «non vi sono situazioni particolari da segnalare, né tantomeno esposizioni debitorie verso terzi se non quelle delle normali partite dare/avere, in linea comunque con i bilanci degli ultimi anni», per le quali, comunque, verranno attuate le necessarie verifiche.

Considerato che per il Bilancio 2014 si è nuovamente chiesto di provvedere ad una Revisione autonoma di Bilancio indicando per tale ruolo lo stesso Revisore dei Conti incaricato dal Consorzio in modo da avere un controllo completo ed analogo a quello dei propri Servizi come l'UE richiede per la possibilità di incarico diretto, ma che allo stato attuale non è ancora stato incaricato lo stesso Revisore per quanto necessario.

Richiamato quanto espresso dal Revisore dei Conti, Dr. Alfonso Giansante, nel suo parere del 20 agosto 2015, assunto a Prot.n.2431 del 14 ottobre 2015 in cui, nel rilevare che il bilancio della *Cerrano Trade* srl è conforme alle norme, nell'ambito del controllo analogo a cui è chiamato come Revisore dell'ente partecipante ai sensi dell'art.239 del TUEL, evidenzia che «la revisione legale dei conti della *Cerrano Trade s.r.l.*, così come prevista dall'art.14 del D.Lgs. 39/2010, nei casi in cui non risulta obbligatoria, può essere affidata dall'Assemblea della stessa società a un revisore contabile al fine di effettuare un controllo più incisivo sulla regolare tenuta della contabilità e sulla corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili e sull'attendibilità del bilancio di esercizio».

---o--- Atto costitutivo e Statuto della Società

Richiamati Atto Costitutivo e Statuto della *Cerrano Trade* srl, registrato a Repertorio n. 11608 e Raccolta n. 7039 in Pineto nello studio in Via Milano n. 2, dall' Avvocato Marco Faieta, Notaio in Pineto, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Teramo e Pescara.

Considerato che di fronte al Notaio ha stipulato l'atto costitutivo «D'ORAZIO Benigno nato a Lanciano (CH) il 28 novembre 1962 residente in Pineto (TE) alla Via Milano 2, c.f. DRZ BGN 62S28 E435Z, nella sua qualità di **Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Gestione Area Marina Protetta "Torre del Cerrano"**».

Richiamato l'Art.1 dell'Atto Costitutivo che recita: «E' costituita la società a responsabilità limitata denominata "*Cerrano Trade Società a Responsabilità Limitata*" con unico socio in sigla "*Cerrano Trade S.r.l.*" con unico socio», il cui socio è il Consorzio di Gestione dell'Area marina protetta Torre del Cerrano.

Visto che l'Atto Costitutivo della *Cerrano Trade* srl recita: «Art. 6) **Amministrazione.** L'amministrazione della società è regolata secondo quanto previsto dalle norme dettate dallo statuto sociale. Primo amministratore unico è nominato per la durata di anni



quattro il signor D'Orazio Benigno, qui costituito, il quale accetta la carica, dichiarando di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità e ineleggibilità, e deposita la propria firma autografa».

Visto che lo Statuto della *Cerrano Trade* srl recita: « **Art. 17) Amministratori.** La società è amministrata: da un amministratore unico che dunque rappresenta l'organo amministrativo della società.

Art. 18) Durata della carica, revoca e cessazione. Gli amministratori restano in carica sino al periodo determinato dai soci al momento della nomina. Gli amministratori sono rieleggibili. La cessazione dell'amministratore per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo amministrativo è stato ricostituito. Le ipotesi di revoca sono quelle disciplinate dal Codice Civile.

Art. 19) Poteri dell'Organo amministrativo. L'Organo amministrativo ha tutti i poteri per gestire l'amministrazione della società e quindi sia per atti di ordinaria che di straordinaria amministrazione. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri»

---o--- **Amministratore della Società**

Richiamata la richiesta di convocazione dell'Assemblea del Consorzio inoltrata dal Commissario con nota n.132 del 2 febbraio 2015 all'interno della quale era richiesto di esaminare la problematica della **nomina dell'Amministratore** della *Cerrano Trade* srl secondo quanto da tempo deliberato dal Consiglio di Amministrazione prima della decadenza avvenuta nel settembre 2014, evento che ha avviato la fase di Commissariamento.

Visto che la procedura di nomina dell'Amministratore della *Cerrano Trade* srl era stata avviata dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio il 21 gennaio 2013 e il successivo 27 maggio 2013 era stato approvato l'avviso per la selezione dei candidati alla carica di amministratore della *Cerrano Trade*, pubblicato l'8 giugno 2013; era proseguita con la selezione dei curricula pervenuti, che il 12 maggio 2014, con delibera n.63, il Consiglio di Amministrazione ha individuato nella Dott.ssa **Alessandra Zollo** la figura dell'amministratore della società partecipata; a seguire la stessa D.ssa Alessandra Zollo con nota del 15 settembre 2014 (Prot.1884) confermava quanto già espresso a voce durante i colloqui estivi della necessità di far precedere l'incarico da un periodo di affiancamento-approfondimento della vita societaria e, infine, con la nota del 8 gennaio 2015 (Prot.25 stessa data) accettava l'incarico pur evidenziando come sia opportuno svolgere la mansione per un periodo di medio-lungo termine, onde avere la possibilità di programmare al meglio le attività della società.

Visto che, infine, l'Assemblea della *Cerrano Trade* srl ha provveduto con verbale del 23 febbraio 2015 a nominare la D.ssa Alessandra Zollo amministratore della *Cerrano Trade* srl, condizionando l'affidamento dell'incarico alla sua accettazione. Verbale prontamente trasmesso al Consorzio e assunto a Prot.n. 375 del 23 febbraio 2015.

Considerato però che l'Assemblea con Deliberazione n.2 del 25 marzo 2015 approvava «un atto di indirizzo al Commissario Straordinario di **non procedere** alla nomina dell'Amministratore delegato della *Cerrano Trade* se non previa verifica dell'invarianza dei costi e all'esito della procedura di razionalizzazione delle partecipate ai sensi del comma 611 e segg dell'art.1 della legge 190/2014, dalla quale potrebbe discendere la **liquidazione o ristrutturazione della società partecipata**».



Considerato però che le condizioni di verifica sono state già soddisfatte e che la liquidazione sarebbe comunque da escludere, per quanto sopra ricordato sulla già deliberata utilità della stessa da parte del Commissario con Delibera commissariale n.17 del 24 marzo 2015 "Approvazione Programma razionalizzazione partecipate dirette e indirette, L.109/2014", che recita nel deliberato: «Nel rispetto di quanto previsto nella Legge di Stabilità 2015, n.109/2014, art.1 commi 611 e 612, il Piano di razionalizzazione con al previsione che la partecipata diretta Cerrano Trade srl potrà ridurre i costi di gestione attraverso l'individuazione di una sede operativa messa a disposizione dei Comuni di Pineto e Silvi e che sia previsto il mantenimento della quota attuale nella partecipata indiretta "DMC Riviera dei Borghi d'Acquaviva" per i 9mila Euro versati».

Con riserva di effettuare le necessarie verifiche e analisi, volte a capire come la Società Partecipata Cerrano Trade srl possa essere ristrutturata, anche in forza del richiamato comma 611 e segg dell'art.1 della legge 190/2014, in particolare con l'individuazione di un amministratore che possa dare slancio alla gestione sempre e comunque nell'invarianza dei costi già oggi sostenuti.

---o--- **Reggenza da parte del Presidente del CdA**

Visto che l'attuale amministratore della Società partecipata Cerrano Trade ar.l. **non risulta essere mai stato specificatamente nominato in tale ruolo** in quanto chiamato a svolgere un ruolo di supplenza nel momento in cui nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 29 febbraio 2012, presa in esame la «pervenuta la nota di dimissioni dell'Amministratore della Cerrano Trade S.r.l., Sig. Pietro Cancelmo» (Prot.n.302 del 28.02.2012) si decise di incaricare in via temporanea lo stesso Presidente dell'AMP nei seguenti termini: «Il Consiglio indica il Presidente Benigno D'Orazio come Amministratore pro-tempore della Cerrano Trade s.r.l. in sostituzione immediata dell'Amministratore dimissionario e approva il programma secondo lo schema proposto chiedendo la formulazione di apposita deliberazione».

Preso atto, quindi, della deliberazione che ne seguì, Delibera n.6 del 20 febbraio 2012 "Programma Cerrano Trade srl 2012", che tratta l'argomento nei seguenti termini:



Considerato che con Verbale del Consiglio di Amministrazione del Consorzio del 8 giugno 2011 era stato nominato il Sig. Pietro Cancellino quale amministratore della *Cerrano Trade* srl., che lo stesso ha presentato dimissioni irrevocabili con nota del 28 febbraio 2012, assunta a protocollo n.302, e che il Consiglio di Amministrazione ha pertanto delegato il Presidente del Consorzio Avv. Benigno D'Orazio ad assumere le funzioni di Amministratore della *Cerrano Trade* srl.

Ravvisata la non incompatibilità dei due ruoli di Presidente del Consorzio e di Amministratore della Società partecipata "*Cerrano Trade*" da parte della stessa persona, sulla base della non applicabilità di quanto previsto nell'art.8 del DPR 7 settembre 2010, n.168 "Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica": posizione suffragata da parere del Segretario del Comune di Pineto, nonché Segretario dell'Assemblea del Consorzio, Avv. Federico Cuccolini, in via di formalizzazione in forma scritta.

Valutata l'opportunità di tornare ad avere piena disponibilità degli uffici della auto Fiat Multipla di proprietà del Consorzio affidata in gestione per il 2011 alla Società *Cerrano Trade* srl

Richiamata l'ipotesi di programma delle attività proposto per il 2012 dalla Società *Cerrano Trade* a r.l. riportato in allegato (*Allegato 1*).


Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. Testo Unico Enti Locali.

Ad unanimità dei voti legalmente resi nei modi e termini di legge

DELIBERA

Di confermare come Programma 2012 della *Cerrano Trade* srl la medesima programmazione dello scorso anno, approvata con precedente deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.21 del 5 maggio 2011, integrata per il 2012, nella lista delle attività da svolgere, anche con la gestione delle visite guidate a Torre Cerrano e con la gestione degli annessi parcheggi, nonché l'eventuale gestione, ove possibile, delle concessioni balneari a ombreggio con i relativi servizi connessi secondo lo schema allegato (*Allegato 1*) che è da considerarsi parte integrante del presente atto.

Di confermare l'affidamento del materiale, mezzi e attrezzature previste nel corso del 2011 a partire dalla deliberazione n. 21 del 5 maggio 2011, inerente l'attuazione del programma 2011 delle attività della stessa Società, e a seguire con le deliberazioni n.30 del 30 giugno 2011 e n.34 del 29



Handwritten signature

Visto, quindi, che la richiesta del Consiglio di Amministrazione al Presidente del Consorzio di assumere le funzioni di Amministratore della *Cerrano Trade* srl era strettamente collegata al Programma delle Attività dell'annualità 2012 e non si è mai configurata come una nomina non essendosi mai formalizzata una deliberazione in tal senso.

Verificato poi l'arrivo del parere in forma scritta del Segretario Comunale Avv. Dr. Federico Cuccolini, che proprio con Delibera n.9 del 11 aprile 2012 assumeva anche il ruolo di consulente legale del Consorzio a titolo gratuito, il quale si limitava ad affermare che: «Il regolamento 168/2010 [...] si applica alle società che gestiscono servizi pubblici locali, mentre nel caso di specie non si è in presenza di una società di tal genere in quanto trattasi di società commerciale strumentale al Consorzio che non gestisce un servizio pubblico», che veniva assunto come parere favorevole alla possibilità che il Presidente in forma temporanea assumesse anche l'incarico di Amministratore della Società partecipata nella prima seduta utile del CdA quando nella seduta del 11 aprile 2015 riportava a verbale: « Il Dr. Avv. Federico Cuccolini, segretario dell'Assemblea del Consorzio oltre che del Comune di Pineto, ha espresso il definitivo parere sui dubbi che erano emersi in merito alla compatibilità dell'incarico di Presidente del Consorzio e Amministratore della società partecipata, spiegando nella nota del 19 marzo 2012, assunto a protocollo del Consorzio al n.404 del 19 marzo stesso. Il parere si allega al presente verbale di cui è parte integrante (*Allegato 1*). [...] Il Consiglio approva».



Visto, quindi, che in quelle sedute non è mai intervenuta una vera e propria nomina dell'Amministratore ma ci si è solo limitati a richiedere al Commissario di voler sostituire il dimissionario Amministratore fino alla nomina del nuovo, nomina per la quale di lì a poco sono iniziate le operazioni di selezione ed individuazione della figura più adatta.

Considerato che più volte il Consiglio di Amministrazione è tornato sul punto della nomina dell'Amministratore della *Cerrano Trade* srl e che le procedure per la pubblicazione dell'Avviso Pubblico sopra richiamato e la successiva valutazione dei curricula ha richiesto molto tempo portando di fatto la reggenza di quell'incarico di Amministratore della *Cerrano Trade* srl in supplenza con il Presidente fino alla data di approvazione del verbale di nomina della D.ssa Alessandra Zollo, poi però mai eseguita realmente e, pertanto, fino alla data odierna.

Richiamate le note n. 2299 del 29 settembre 2015 e 2368 del 7 ottobre 2015, con cui si chiedeva alla *Cerrano Trade* srl nella persona dell'Avv. Benigno D'Orazio di poter avere visione ed estrarre copia della documentazione contabile ed amministrativa di interesse del Consorzio, nonché l'ultima n.2400 del 10 ottobre 2015 che da ultima riscontrava all'ennesimo tentativo dell'Avv. Benigno D'Orazio di rinviare la produzione di tale materiale documentale come indicato con una PEC del 9 ottobre 2015 assunta a protocollo del Consorzio lo stesso giorno al n.2394.

Considerato che con nota PEC del 30 settembre 2015, assunta a Prot.n.2315 del 30 settembre 2015 l'Avv. Benigno D'Orazio forniva indicazioni in merito al luogo dove fossero depositati i documenti inerenti la *Cerrano Trade* srl scrivendo: *«ho già chiesto la documentazione in oggetto alla dott.ssa Lucia Di Paolo che cura la contabilità della società affinché possa corrispondere con la sollecitudine richiesta»* e che non avendo avuto ancora riscontri alla data del 12 ottobre 2015 si disponeva con email PEC inviata direttamente alla D.ssa Lucia Di Paolo che all'indomani ci si sarebbe recati presso il Suo studio per l'accesso agli atti. Incontro poi confermato dopo aver avuto un riscontro PEC di disponibilità e assunto agli atti al Prot.n.2417 del 13 ottobre 2015, e dopo aver indicato l'orario con nota PEC successiva del 13 ottobre stesso.

Preso atto, quindi, che il Presidente del Consorzio con i consiglieri Nerina Alonzo e Fabiano Aretusi, hanno avviato il procedimento di presa visione dei documenti della partecipata *Cerrano Trade* srl presso la tenutaria dei libri contabili D.ssa Lucia Di Paolo commercialista in Pineto alla via Milano, 2 il giorno 13 ottobre 2015 alle ore 18,30 secondo quanto concordato con la corrispondenza sopra richiamata e che all'esito di quell'incontro è stato riferito in Consiglio di Amministrazione nella seduta già convocata, aperta, sospesa per l'accesso agli atti e immediatamente ripresa successivamente, nei seguenti termini: *«dalla verifica effettuata in ordine alla deliberazione adottata dall'Assemblea della partecipata in data 1 settembre 2015 e regolarmente annotata sul libro delle adunanze e delle deliberazioni della partecipata stessa, risulta che il conferimento dell'incarico di Amministratore unico all'Avvocato benigno d'Orazio, scaduto il 31 dicembre 2012, non è stato di fatto più rinnovato né dal CdA della partecipata né dalla Assemblea della partecipata»*; procedimento ancora da completare non essendosi ultimata l'accesso agli atti e la produzione del materiale richiesto.

Assunto, pertanto, per certo che l'Avv. Benigno D'Orazio si trova nella condizione di Amministratore della partecipata in evidente regime di *prorogatio* nella carica, sino al termine della verifica di cui alla Delibera n.2 del 2015, assunta dall'Assemblea del



Consorzio AMP Torre del Cerrano in data 25 marzo 2015, verifica come sopra richiamato, effettuata positivamente già con Deliberazione Commissariale n.17 del 24 marzo 2015, pubblicata all'Albo dell'AMP il 31 marzo 2015 e trasmessa all'Assemblea del Consorzio, sulla quale l'Organo da ultimo citato nulla ha osservato sino ad oggi ed anzi con Deliberazione n.4 del 25 marzo 2015 ha preso atto «della deliberazione del Commissario Straordinario del Consorzio di gestione dell'Area Marina protetta Torre del Cerrano n.14 del 23/02/2015 ai sensi della quale si conferma la programmazione della Cerrano Trade srl per l'anno 2015». Da cui, conseguentemente, deve ritenersi conclusa positivamente la richiamata verifica.

Ritenuto, pertanto, che siano venuti meno i motivi che avevano giustificato la proroga temporanea dei poteri in capo all'Avv. Benigno D'Orazio come Amministratore in *prorogatio* della Cerrano Trade s.r.l. e che, quindi, si rende necessario procedere alla convocazione dell'Assemblea della controllata e partecipata al 100% dal Consorzio per la nomina del nuovo Amministratore.

Verificata la proposta del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, riunito in seduta con la presenza della totalità dei consiglieri, di procedere in tal senso alla convocazione della Assemblea della partecipata per il giorno mercoledì 21 alle ore 10,00 presso lo studio della Commercialista D.ssa Lucia Di Paolo in via Milano, 1-2 a Pineto (Te), tenutaria del libro dei verbali dell'Assemblea della partecipata, come risulta dalla segnalazione di cui alla mail del 30 settembre 2015 dell'Avv. D'Orazio, assunta a Prot.n.2315 del 30 settembre 2015 e come di fatto riscontrato in data odierna in occasione dell'accesso di cui sopra.

Valutata la selezione effettuata dal precedente Consiglio di Amministrazione del Consorzio che si è conclusa con la Deliberazione del CdA n.63 del 12 maggio 2014 e preso atto che nel procedimento seguito per arrivare alla individuazione del nominativo scelto, partito dalla pubblicazione di un Avviso Pubblico dell'8 giugno 2013, i requisiti richiesti per la individuazione dell'Amministratore della Cerrano Trade srl non corrispondono alle linee di indirizzo che il nuovo Consiglio di Amministrazione vuole dare alla propria partecipata, fermo restando che la nomina resta un atto prettamente fiduciario, come all'epoca specificato anche nello stesso Avviso.

Considerato che lo Statuo della Cerrano Trade srl all'art.12 recita: «L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare»

---o---

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, Testo Unico degli Enti Locali.

**Tutto quanto sopra premesso e considerato,
DELIBERA**

1. Di rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.
2. Di DISPORRE che il Presidente Leone Cantarini, in qualità di rappresentante legale del

Consorzio di gestione dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano, socio unico della *Cerrano Trade* srl, provveda ai sensi dell'Art.12 del vigente Statuto, alla **convocazione dell'Assemblea della Cerrano Trade srl per il giorno mercoledì 21 alle ore 10,00 in prima convocazione e alle ore 11,00 in seconda convocazione, presso lo studio della Commercialista D.ssa Lucia Di Paolo in via Milano, 1-2 a Pineto (Te), tenutaria del libro dei verbali dell'Assemblea della partecipata, come risulta dalla segnalazione di cui alla mail del 30 settembre 2015 dell'Avv. D'Orazio, assunta a Prot.n.2315 del 30 settembre 2015 e come di fatto riscontrato in data odierna in occasione dell'accesso agli atti operato e richiamato in premessa.**

Di DELEGARE il Presidente Leone Cantarini a provvedere in occasione della Assemblea di cui al precedente punto e, comunque, alla prima Assemblea utile della *Cerrano Trade* srl, alla **nomina, a tempo determinato e comunque non oltre i termini legislativamente previsti per l'approvazione del bilancio al 31.12.2015, dell'Amministratore nella persona di fiducia a cui il Presidente stesso riterrà opportuno affidare l'incarico, ponendo fine al periodo di prorogatio intervenuto dal 1 gennaio 2013 in poi sulla gestione della società partecipata Cerrano Trade srl; come richiamato in premessa.**


4. Di inviare la presente deliberazione all'**Assemblea del Consorzio di Gestione dell'Area marina protetta Torre del Cerrano** per quanto di competenza come da art.18 c.6 dello Statuto del Consorzio.
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del Testo Unico Enti Locali D.Lgs. n.267/2000.
6. Di pubblicare la presente Delibera sul sito dell'Area Marina Protetta: www.torredelcerrano.it, in osservanza a quanto previsto dall'art.124 del D.Lgs. 267/2000, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 18 giugno 2009, n.69, art.32, che obbliga alla sola pubblicazione a mezzo sito informatico e attraverso le modalità indicate nel Decreto Legislativo n.235/2010 "Codice dell'Amministrazione Digitale".

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario Verbalizzante
Avv. Pietro PALOZZO




Il Presidente
Dr. Leone CANTARINI




Parere Regolarità Tecnica e Contabile
Art.49 D.Lgs 18 Agosto 2000, n.267 TUEL

FAVOREVOLE

Il Responsabile
dell'Area Marina Protetta
Dr. Fabio VALLAROLA



VISTO
Operatore Area Finanziaria



Certificato di pubblicazione

Art.124 D.Lgs 18 Agosto 2000, n.267 TUEL
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito ufficiale Area Marina Protetta "www.torredelcerrano.it"

115 OTT. 2015

Il Responsabile
dell'Area Marina Protetta
Dr. Fabio VALLAROLA



VISTO
Operatore Area Amm.va





Torre
del Cerrano
Area Marina Protetta

Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano
Regione Abruzzo - Provincia di Teramo - Comuni di Pineto e Silvi



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

ai sensi della Delibera CdA n.6 del 18.02.2011, in data:

.....
